




Fonti normative e impianto normativo per la redazione del bilancio consolidato



Dal 2005, in forza al D. Lgs. 28/2/2005 n. 38





Ambito di applicazione degli IAS/IFRS secondo il D. Lgs. 38/2005

1

Obbligo dal 2005

A) **Bilancio consolidato** di:

- società quotate
- società non quotate:
 - società con strum. finanz. diffusi presso il pubblico
 - banche italiane
 - società di assicurazioni
 - altri enti finanziari “vigilati”

Obbligo dal 2006

B) **Bilancio individuale** di società di cui al pt. A)

(*Facoltà per il 2005 - Circolare B.d.I. per le banche*)

C) **Bilancio individuale** di società di assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato

2

Facoltà dal 2005

D) **Bilancio consolidato** di società non quotate

E) **Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. A) e di cui al pt. D)

Facoltà da un esercizio successivo al 2005

(*da indicare con D.M.*)

F) **Bilancio individuale** di società non quotate


3

Esclusione

G) **Bilancio di imprese minori** (che possono redigere il bilancio in forma abbreviata *ex art. 2435-bis c.c.*)

H) **Bilancio individuale** di imprese di assicurazioni non obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS (*fino ad ulteriore coordinamento*)

IMPIANTO NORMATIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO il D. Lgs. 127





Principi Ias/Ifrs rilevanti ai fini del consolidamento

- ❖ **Ifrs 3** sulle «*Aggregazioni aziendali*»: riguarda la contabilizzazione dei processi di aggregazione e disciplina il trattamento contabile riservato alle differenze di consolidamento;
- ❖ **Ias 14 → Ifrs 8**, relativo all'«*Informativa di settore*»: qualifica il processo di formazione dei risultati e i correlati rischi economici e finanziari in relazione ai settori di attività o agli ambiti geografici nei quali insiste il gruppo;
- ❖ **Ias 27**, denominato «*Bilancio consolidato e separato*»: qualifica il bilancio consolidato e quello “separato”, quest’ultimo quale ulteriore documento, rispetto al consolidato o al bilancio individuale di entità non tenute alla redazione del consolidato^(*), che persegue l’obiettivo di dare conto dell’investimento compiuto in partecipazioni di diversa specie e dunque del loro rendimento;



- ❖ **Ias 28**, denominato «*Partecipazioni in società collegate*», che riguarda gli investimenti compiuti in tali specie di partecipate;
- ❖ **Ias 31**, denominato «*Partecipazioni in joint venture*», che disciplina il trattamento contabile e di bilancio di diverse fattispecie: le “gestioni a controllo congiunto”, i “beni a controllo congiunto” e, per quanto qui maggiormente interessa, le *entità sottoposte a controllo congiunto*.

(*) Il bilancio separato è “il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un’entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell’investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate” secondo quanto prevede lo Ias 27, al paragrafo 4. La valutazione con il metodo dell’investimento diretto fa riferimento all’impiego del criterio del costo ovvero all’adozione del *fair value*, secondo le indicazioni dello IAS 39.

Perché possa definirsi “separato” occorre comunque che esista anche un bilancio consolidato o un altro bilancio (nel caso, ad esempio, di una controllante di secondo livello), nel quale la partecipazione è iscritta “linea per linea” oppure valutata con il “metodo del patrimonio netto”.